

STATUTO

Art. 1

E' costituita una associazione apartitica, apolitica e senza fini di lucro denominata "Circolo Interprofessionale degli Architetti, Geometri ed Ingegneri dell'Alto Milanese".

Art. 2

Il Circolo ha sede in Bovisio Masciago e recapito presso il Presidente pro tempore.

Art. 3


Scopi del Circolo sono:

- a) la promozione di iniziative sia nel campo culturale che nel campo professionale atte a sviluppare una sempre maggiore coscienza deontologica negli iscritti;
- b) l'organizzazione di attività ed iniziative nel campo sia professionale che sociale, quali conferenze, convegni, dibattiti, incontri, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, manifestazioni, mostre, eventi, visite a cantieri od opere architettoniche ultimate, visite di studio a Ditte e/o Società operanti nel campo edilizio ed affine sia in Italia che all'estero, visite di studio a città e/o regioni sia in Italia che all'estero, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Collegi ed Ordini Professionali - nonché il patrocinio di attività e/o iniziative anche promosse da altre associazioni e/o Collegi ed Ordini Professionali - ambedue finalizzati a sviluppare i rapporti tra le varie forme di vita associata presenti nella collettività, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4;
- c) rinsaldare i legami di solidarietà e collaborazione tra gli iscritti nella consapevolezza che la correttezza reciproca nello svolgimento della attività professionale è elemento indispensabile per la salvaguardia dell'immagine complessiva della libera professione.

Art. 4

Il Circolo potrà aderire ad iniziative promosse da organismi aventi carattere e scopi affini ai propri.

Il Circolo potrà svolgere operazioni commerciali, in conformità alle finalità istituzionali; le stesse dovranno rappresentare un mezzo per il raggiungimento del fine istituzionale, e non il fine dell'attività associativa, né esaurirne l'ambito operativo.



Art. 5

Soci del Circolo possono essere tutti gli Architetti, i Geometri e gli Ingegneri che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, che esercitino attività professionale connessa al titolo conseguito, che risultino di esemplare condotta morale e professionale.

E' data facoltà al Consiglio di accettare in deroga l'iscrizione al Circolo di persone che non possiedano alcuni dei requisiti di cui al comma precedente, in questo caso il Consiglio dovrà deliberare all'unanimità.

Art. 6

Il Circolo si compone di Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Aderenti, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti all'atto della costituzione del Circolo.

Sono Soci Effettivi tutti coloro la cui ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 1° dell'Art. 5.

Sono Soci Aderenti tutti coloro la cui ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 2° dell'Art. 5.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro la cui ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 2° dell'Art. 5, e che versino un contributo annuo superiore alla quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati Soci Onorari quelle persone che abbiano reso segnalati favori al Circolo, alle categorie professionali, al paese; questi non saranno tenuti al pagamento di alcun contributo.

I Soci Aderenti, Sostenitori e Onorari avranno gli stessi diritti dei Soci Effettivi, ma non saranno eleggibili alle Cariche Sociali Interne.

Art. 7


La proposta di ammissione di ogni nuovo Socio deve essere presentata al Presidente da due Soci con la precisazione dei dati personali e delle referenze del candidato.

Il Consiglio delibererà in merito all'accettazione del candidato a maggioranza semplice.

Art. 8

Le dimissioni dovranno essere presentate tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; perché siano accolte occorre che tutti gli obblighi sociali siano stati rispettati.

Art. 9



Il Socio decade dalla sua qualità su delibera del Consiglio, nel caso in cui:

- a) non avesse presenziato almeno ad un terzo di tutte le riunioni organizzate dal Circolo (comprese le conviviali) nel corso di un esercizio senza valide giustificazioni;
- b) dovesse rifiutare il pagamento dei contributi sociali nei trenta giorni dalla messa in mora da parte del Tesoriere;
- c) sia dichiarato interdetto o inabilitato.

Art. 10

La esclusione da Socio viene decisa dal Consiglio oltreché nei casi di cui all'Art. 9 anche nei seguenti:

- a) il Socio riporti condanne penali per reato doloso o per frode;
- b) il Socio tenga comportamento deliberatamente scorretto e deontologicamente non ortodosso nello svolgimento della libera professione e nei rapporti con i colleghi tale da risultare incompatibile con gli scopi dell'associazione.

Art. 11

Per la validità delle decisioni del Consiglio nei casi di cui agli Artt. 9 e 10, sarà necessario che siano presenti almeno cinque dei sette componenti e che la decisione sia presa all'unanimità.

Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea, da presentarsi dall'interessato per iscritto al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

L'Assemblea decide con voto segreto a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci intervenuti, sentito se del caso il ricorrente, purché sia presente almeno la metà dei Soci iscritti.

Le decisioni del Consiglio devono essere motivate per iscritto e comunicate al solo interessato.

Art. 12


Il Socio dimissionario, decaduto od escluso, perde ogni diritto sul patrimonio sociale, tuttavia deve corrispondere i contributi per l'esercizio in corso.

Art. 13

Ogni Socio è obbligato a versare:

- a) la quota di iscrizione, come determinata dal Consiglio;
- b) la quota annuale di partecipazione sociale, di volta in volta fissata dal Consiglio.

Art. 14



Gli organi del Circolo sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio, i Revisori dei Conti.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci si riunisce entro la prima decade del mese di febbraio, ma anche in ogni altro periodo dell'anno quando il Consiglio lo ritenga opportuno od almeno 2/5 (due quinti) dei Soci ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria, convocata ogni anno entro la prima decade del mese di febbraio, esamina e delibera sul rapporto annuale del Consiglio, approva i bilanci consuntivi e preventivi di cassa.

Inoltre durante le assemblee che verranno convocate entro la prima decade del mese di febbraio degli anni dispari i Soci provvederanno a rinnovare le Cariche Sociali.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Circolo per mezzo di lettera circolare e/o comunicazione di posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

La lettera e/o comunicazione di posta elettronica di convocazione dovrà specificare gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo ove si svolgerà l'Assemblea.

Art. 18

Preside le Assemblee il presidente del Circolo, o in sua mancanza il Vice Presidente. In difetto l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Art. 19


Ogni Socio può conferire ad altro Socio la delega scritta perché lo rappresenti all'Assemblea. Non è ammessa peraltro più di una delega allo stesso Socio.

Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali.

Art. 20

Eccettuati i casi nei quali il presente statuto richieda espressamente maggioranza qualificata e comunque disponga norme particolari per deliberazioni su determinati oggetti, le Assemblee sono validamente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega più della metà dei Soci;



- b) in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega più di un terzo dei Soci.

Le Assemblee deliberano in ogni caso a maggioranza semplice.

Art. 21

Il Consiglio è l'organo esecutivo del Circolo ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo dura in carica circa due anni sociali.


I suoi membri sono rieleggibili con rotazione delle cariche ad eccezione del Presidente che, dopo la scadenza del suo mandato, non può essere rieletto alla stessa carica nei quattro anni successivi, ma potrà fare parte del Consiglio con qualsiasi altra funzione.

I Soci che hanno già ricoperto la carica del Presidente, se non eletti nei Consigli successivi, possono parteciparvi con semplice voto consultivo.

Art. 23

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio.

- a) Il Presidente sarà eletto per mezzo di apposita votazione separata, con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti. Qualora in prima votazione nessuno dei candidati raggiungesse la prescritta maggioranza, alla Presidenza sarà eletto in seconda votazione quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.
- b) L'elezione degli altri membri del Consiglio avverrà con scheda unica sulla quale i Soci indicheranno i nomi dei prescelti per il Consiglio. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e fra essi sarà chiamato alla carica di Vice Presidente il primo eletto in ordine di voti.
- c) Le cariche di Consigliere Segretario e di Consigliere Tesoriere verranno assegnate dal Consiglio nella sua prima riunione.
- d) Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive decadrà automaticamente dalla carica. In sostituzione del Consigliere decaduto o dimissionario sarà eletto il Socio che nella precedente Assemblea avrà ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.



Art. 24

Il Presidente rappresenta il Circolo nei rapporti con i terzi.
Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, quello del Presidente sarà determinante.

Art. 25

Il Consiglio stabilisce il programma di attività del Circolo e può nominare commissioni speciali per determinati incarichi e per attuare il programma.

Ogni Socio può suggerire al Consiglio iniziative atte a promuovere lo sviluppo e l'affermazione del Circolo.

Art. 26

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea ogni due anni in occasione del rinnovo delle Cariche Sociali. Essi dovranno presentare ogni anno un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria del Circolo.

Art. 27

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno dispari e termina il 31 dicembre del successivo anno pari, fermo restando quanto disposto dall'Art. 16 in merito ai bilanci consuntivi e preventivi di cassa che saranno annuali.

Art. 28

Ogni due mesi, nel periodo di tempo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre, si terranno le riunioni conviviali dei soci in giorno e luogo che saranno stabiliti dal Consiglio.


E' obbligo morale dei Soci intervenire a tali riunioni e giustificare sempre le eventuali assenze.

Alle riunioni saranno ammessi i Soci di altri Circoli o Associazioni professionali o persone che saranno invitate dal Consiglio Direttivo, anche su segnalazione dei Soci.

Art. 29

Le modifiche al presente statuto, e lo scioglimento del Circolo, dovranno essere deliberate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci. Non raggiungendo la maggioranza sopra indicata, una seconda assemblea, da convocarsi in altro giorno, potrà deliberare a semplice maggioranza purché presenti siano almeno la metà dei Soci, comprese la deleghe.

Art. 30



Il primo Consiglio Direttivo eletto nell'Assemblea Costitutiva dura in carica fino al 31 dicembre 1988 e provvederà fra l'altro alla formulazione del regolamento e di ogni altra norma che fosse necessaria per lo sviluppo del Circolo.

Art. 31

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra od incrementare l'attivo sociale.

Art. 32

L'eventuale patrimonio risultante in caso di scioglimento del Circolo sarà destinato ad un'opera benefica o di pubblica utilità.

Art. 33

Le norme del Codice Civile, in quanto compatibili col presente statuto, regoleranno quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli.

Cesano Maderno, 14 gennaio 2008